

**Accordo integrativo Provinciale
al Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro per il personale dipendente
da Cooperative di Consumo
stipulato in Roma il 2 marzo 1955**

12/1/62
COOPERATIVA TIPOGRAFI - MODENA - VIA P. MUNARI, 14

L'anno 1959, il giorno 9 del mese di giugno in Modena

tra

l'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai sigg. Leonardini Lino e Candini Cesare

e

la Federazione Provinciale del Commercio ed aggregati F.I.L.C.E.A.; la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa F.I.L.A.M. (C.G.I.L.); rappresentate dai sigg. Cantaroni Adelfo, Romagnoli Enea e Menabue Pierino

e

la Federazione Provinciale Sindacato Addetti al Commercio (C.I.S.L.) rappresentata dal dott. Baldini Gianfranco

e

l'Unione Sindacale Provinciale (U.I.L.) rappresentata dal sig. Dotti Giancarlo

si è stipulato

il presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo stipulato in Roma il 2 Marzo 1955 e successivo accordo modificativo dell'8 Maggio 1958.

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso consta di tre parti:

1. Disposizioni generali, comuni a tutto il personale;
2. Trattamento economico personale retribuito in misura fissa;
3. Trattamento economico personale retribuito a percentuale.

Il presente accordo avrà vigore dal 1.º Gennaio 1959. Esso scadrà il 31 Dicembre 1960 e si intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipula del nuovo.

PARTE PRIMA

Disposizioni generali comuni a tutto il personale

ART. 1

(rif. art. 2 C. C. N.)

Le mansioni non indicate nel presente accordo si intendono parificate a quelle affini.

ART. 2

(rif. art. 19 C. C. N.)

Agli apprendisti che raggiungono il 20.^o anno di età senza avere ultimato il periodo di apprendistato in corso così come previsto dal 1.^o comma dell'art. 19 del C. C. N. del 2-3-1955, le cooperative possono far loro completare il periodo di apprendistato in corso.

In tal caso per l'attività svolta nel periodo successivo al compimento del 20.^o anno di età e fino al termine dell'apprendistato si applicano le retribuzioni corrispondenti ai lavoratori della qualifica per cui essi compiono il tirocinio con una riduzione del 10%.

ART. 3

(rif. art. 19 C. C. N.)

Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal C. C. N., purchè non vi sia stato una interruzione di più di un anno.

ART. 4

(rif. art. 20 C. C. N.)

Le assunzioni degli apprendisti dovranno essere effettuate secondo le norme stabilite dall'art. 3 della Legge che disciplina l'apprendistato del 19 Gennaio 1955 n. 25.

ART. 5

(rif. art. 29 del C. C. N.)

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, l'interruzione dell'orario di lavoro resta subordinato agli orari stabiliti dall'Autorità competente.

ART. 6
(rif. art. 32 del C. C. N.)

La durata normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, di cui all'art. 32 del C. C. N. è stabilito per tutti in ore 9 giornaliere o 54 settimanali, fatta eccezione per i custodi ed i portieri per i quali l'orario di lavoro normale è previsto in ore 10 o 60 settimanali.

Le deroghe previste sull'orario di lavoro normale in questo articolo, non trovano applicazione qualora per effetto della continuità del rapporto di lavoro venga a cadere il carattere di discontinuità previsto dal R.D. 6-12-1923 n. 2657 e successive modifiche.

Per il personale avente qualifica di autista che effettui anche prestazioni all'infuori da quelle prettamente connesse con la qualifica di autista, non ha luogo la norma della semplice attesa, cioè il suo orario di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

ART. 7
(rif. art. 34 del C. C. N.)

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20%.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 25%.

Le ore straordinarie prestate alla notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e semprechè non si tratti di turni regolari di servizio, verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 40%.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra di loro.

In tutti i casi sopra previsti, verrà inoltre corrisposta al lavoratore una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza, senza alcuna maggiorazione, maturata dal 30 Novembre 1955, per ogni ora di lavoro straordinario prestata (1).

ART. 8
(rif. art. 40 del C. C. N.)

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto al lavoratore al riposo compensativo. Dovrà inoltre essere corrisposta una aliquota oraria dell'indennità giornaliera di contingenza in vigore (2).

ART. 9
(rif. art. 62 del C. C. N.)

Le prestazioni sanitarie dovute dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali ai familiari a carico del lavoratore, saranno corrisposte con le modalità previste dalla Legge e dalle disposizioni emanate dagli Istituti stessi.

(1) (2) Le maggiorazioni previste da questi articoli valgono per il personale retribuito in misura fissa. Per quello retribuito a percentuale tali maggiorazioni sono contenute nella percentuale aggiuntiva di cui all'art. 30 del presente accordo.

ART. 10
(rif. art. 77 del C. C. N.)

La commissione provinciale arbitrale di cui al 5.^o comma dell'art. 77 del C. C. N. per derimere le eventuali controversie, si conviene sia composta da 2 rappresentanti dell'Organizzazione sindacale a cui i lavoratori o il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione provinciale delle Cooperative e Mutue, da un rappresentante dell'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo e Circoli, da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

ART. 11
(rif. art. 9 e 71 del C. C. N.)

Il personale proposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gerente o gestore, non assume mai automaticamente il trattamento economico del gestore o gerente, se la responsabilità amministrativa non gli è conferita da atto sottoscritto dalle parti. Al personale preposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gestore che assolva a funzioni amministrative non espressamente inerenti alla vendita (quali scritturazioni di note di consegna, contabilità del movimento di carico e scarico della merce, ed in ogni altro caso coadiuvi la direzione in altre varie mansioni amministrative) compete uno speciale compenso da concordarsi fra le parti e con l'ausilio della Commissione Interna o del Sindacato di categoria a cui il lavoratore aderisce.

Resta chiaro comunque, che detto personale non ha la responsabilità amministrativa di gestione.

ART. 12
(rif. art. 93 del C. C. N.)

Il personale di negozio o spaccio è tenuto a vendere le merci al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla Cooperativa o da chi per essa, controfirmando i relativi mandati di consegna portanti la descrizione della qualità delle merci, della quantità e del prezzo di vendita.

E' fatto assoluto divieto al personale di vendere merci che non siano di proprietà della Cooperativa.

L'inosservanza delle clausole stabilite dai primi due comma del presente articolo, viene punita con le sanzioni previste dall'art. 94 del C.C.N.

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla Cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge o regolamenti anonari, igienico-sanitari, purchè non contrastino col presente accordo.

ART. 13
(rif. art. 99 del C. C. N.)

I cali di cui all'art. 99 del C.C.N. potranno essere calcolati sulla base della sottoriportata tabella o applicando la quota forfettaria dello 0,50% (fatta eccezione in questo caso per il prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura).

Quando fra la Cooperativa e il gestore o gerente non si raggiunga l'accordo sul criterio da adottarsi al fine della determinazione dei cali, gli stessi dovranno essere calcolati sulla base della sottoriportata tabella.

TABELLA MASSIMA DEI CALI DA APPORTARSI SULLE MERCI

Carni suine fresche	2%
Cotechini	2%
Salsiccie	2%
Pancetta stesa	1%
Pancetta coppata	2%
Pancetta arrotolata	2%
Prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura	25%

Salumi stagionati in genere con spago e piombo 2% (salami, coppa, culatelli, cacciatori, mortadella, salame rosa, ecc...).

Lardo e strutto	1%
Formaggi in genere	1%
Pasta fresca casalinga	2%
Prosciutto cotto	4%

TABELLE TARE

Tonno all'olio in scatole da 5/1	15%
Marmellata in latte da 5/1	10%
Acciughe alla carne in scatole da Kg. 2 e oltre	25%
Filetti di sgombro in scatole da Kg. 2,5 e oltre	15%
Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 5	10%
Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 10	8%
Baccalà in balle, sciolto, senza sale	al netto
Verdure conservate in latte (giardiniera, cipolline, capperi, cetrioli, peperoni, ecc.)	al netto
Marmellata in mastelli da Kg. 6 e oltre	al netto

TABELLA CARTA

Carta paglia (gialla)	L. 150 al Kg.
Sacchetti per zucchero	L. 230 al Kg.
Carta bianca (fioretto e capellara)	L. 500 al Kg.
Carta pergamenata o uso pergamenata	L. 600 al Kg.
Sacchetti per caffè	L. 1.900 al Kg.
Carta camoscio o primo involto	gratis
Sacchetti per pane	L. 150 al Kg.

ART. 14

(rif. art. 101 del C. C. N.)

La Cooperativa non ha nessun obbligo di fornire o procurare l'alloggio ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

Nel caso in cui la Cooperativa per ragioni strettamente connesse con il servizio e su richiesta scritta della stessa, conceda al gestore e suoi familiari l'alloggio, avrà diritto a titolo di compenso di operare una trattativa sulla paga o stipendio (paga conglobata e contingenza) sino all'8%.

L'alloggio verrà comunque concesso dalla Cooperativa solo per il periodo in cui il gestore resterà alle dipendenze della stessa.

ART. 15

Per il prelievo di merci dallo spaccio, per uso esclusivo familiare, è fatto obbligo al gestore, di tenere regolare libretto vistato dall'amministrazione della Cooperativa. A fine mese, rimosse le proprie spettanze, dovrà provvedere al saldo dell'eventuale debito contratto nei confronti della Cooperativa stessa.

ART. 16

Il gestore non è tenuto a rispondere dei crediti di banco autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Tale autorizzazione dovrà essere fatta per iscritto.

I gestori hanno la responsabilità dei crediti non autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e ne rispondono in proprio.

ART. 17

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla Cooperativa. Il gestore dovrà eseguirne il versamento integrale nella cassa della società nei modi e nei termini che gli saranno fissati dalla stessa.

Non è comunque concesso al gestore trattenere somme a qualsivoglia titolo senza il consenso della Cooperativa. L'inosservanza di queste precise norme sono punite secondo quanto disposto dall'art. 94 del C. C. N.

ART. 18

Il gestore al quale viene affidata la responsabilità di uno spaccio è tenuto a rispondere anche dell'attività del commesso e degli altri coadiuvanti.

ART. 19

Il materiale occorrente per la pulizia dello spaccio e dei suoi accessori sarà fornito dalla Cooperativa a proprie spese.



PARTE SECONDA

**Trattamento economico al personale retribuito
in misura fissa**

ART. 20

(rif. art. 74 del C. C. N.)

Il trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti da Cooperativa di consumo e loro consorzi, site in zona urbana di Modena, compresa tra Villa Madonnina, S. Cataldo, Sacca, Crocetta, S. Lazzaro, S. Agnese, S. Faustino e nei centri urbani di: Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola, Castelfranco E., Novi e lo spaccio di Fossalta viene stabilito come segue:

ART. 21

(rif. art. 3 del C. C. N.)

Raggruppamento A 1

Personale con mansioni di carattere direttivo.

Uomo	72.100	8.190
Donna	70.650	8.190

Raggruppamento A 2

- a) capo dei servizi tecnici e amministrativi;
- b) capo del servizio ispettivo;
- c) gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;
- d) capo Ufficio vendita e acquisti.

Uomo	66.950	8.190
Donna	64.950	8.190

ART. 22

(rif. art. 4 del C. C. N.)

Raggruppamento B 1

- 1) Capo Ufficio.
- 2) Ispettore.
- 9) Segretario di cooperativa con mansioni di concetto (secondo la definizione dell'art. 9 del C.C.N.; 2-3-1955) con almeno 5 spacci e un movimento di vendita non inferiore agli 80 milioni.
- 10) Provveditore di Cooperativa (secondo la definizione dell'art. 9 del C.C.N. 2-3-1955) con almeno 5 spacci e un movimento di vendita non inferiore agli 80 milioni.

- 3) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel caso della lettera c) dell'articolo precedente.
- 5) Capo contabile.
- 6) Cassiere che sovrintende almeno a tre casse.
- 16) Capo di officina o di laboratorio con le complete responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina o laboratorio stessi.

Superiore ai 21 anni

Uomo	51.300	6.175
Donna	48.735	5.343

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	50.375	5.356
Donna	47.850	4.602

Raggruppamento B 2

- 4) Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze.
- 7) Contabile con mansioni di concetto.
- 8) Corrispondente con mansioni di concetto.
- 11) Segretario di direzione con mansioni di concetto.
- 12) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegate alle proprie dipendenze.
- 13) Determinatore dei costi nelle Cooperative che svolgono un ciclo produttivo.
- 14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario.
- 15) Chimico di laboratorio.

Superiore ai 21 anni

Uomo	49.650	6.175
Donna	43.195	5.343

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	48.925	5.356
Donna	42.075	4.602

Raggruppamento B 3

- 9^{bis}) Segretario di Cooperativa con mansioni di concetto (secondo la definizione dell'art. 9 del C. C. N.; 2-3-1955) con almeno 4 spacci ed un movimento di vendita non inferiore ai 60 milioni.
- 10^{bis}) Provveditore di Cooperativa (secondo la definizione dell'art. 9 del C.C.N. 2-3-1955) con almeno 4 spacci ed un movimento di vendita non inferiore ai 60 milioni.



17) Vetrinista.

18) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione.

Superiore ai 21 anni

Uomo	48.675	6.175
Donna	42.300	5.343

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	47.800	5.356
Donna	41.110	4.602

ART. 23

(rif. art. 5 del C. C. N.)

Raggruppamento C 1

1) Contabile d'ordine.

6) Cassiere comune.

15) Commesso addetto alla vendita o banconiere (1).

Superiore ai 21 anni

Uomo	38.375	4.602 = 5 punt
Donna	33.385	3.978

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	38.050	4.420
Donna	33.100	3.757

Raggruppamento C 2

2) Aiuto contabile.

3) Addetto alle macchine calcolatrici.

7) Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa.

8) Esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo.

9) Stenodattilografe.

16) Aiuto commesso e aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore a 5 anni (2).

18) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita.

19) Commesso di magazzino; preparatore di commissioni (escluso il personale di Cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti); tale personale è compreso fra quello con mansioni impiegate.

1.2.60 1
1.8.60 1
1.2.61 1

12.61 1

(1) Si veda il chiarimento riportato nell'art. 9 lettera c) del C.C.N.

(2) Vedi nota pagina seguente.

Superiore ai 21 anni

Uomo	37.025	4.602
Donna	32.210	3.978

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	36.800	4.420
Donna	32.015	3.757

Raggruppamento C 3

- 4) Fatturista.
- 5) Squarcista.
- 16) Aiuto commesso e aiuto banconiere da tre a cinque anni di anzianità di qualifica (*).
- 17) Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite.
- 21) Pratico di laboratorio chimico.

Superiore ai 21 anni

Uomo	35.050	3.900
Donna	30.495	3.380

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	34.850	3.718
Donna	30.320	3.224

Raggruppamento C 4

- 10) Dattilografo.
- 11) Scritturale.
- 12) Archivista, protocollista.
- 13) Schedarista.
- 14) Addetto agli indirizzi.
- 16) Aiuto commesso e aiuto banconiere fino a tre anni di anzianità di qualifica (*).
- 20) Addetto al centralino telefonico.
- 22) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Superiore ai 21 anni

Uomo	34.425	3.900
Donna	29.950	3.380

Dai 20 ai 21 anni

Uomo	34.000	3.718
Donna	29.920	3.224

(*) Per gli aiuti commessi dell'alimentazione in generale si veda il successivo art. 24, raggruppamento D. 2 (operai).

ART. 24

(rif. art. 7 del C. C. N.)

Quantunque il salario per il personale con mansioni non impiegatizie debba essere computato a settimana ed orario, per sole ragioni pratiche è qui riportato ragguagliato a mese.

Raggruppamento D 1

13) 2.º gruppo - conducente di autocarri e autotreni.

Superiore ai 20 anni

Uomo	36.855	4.290
Donna	32.435	3.458

Dai 18 ai 20 anni

Uomo	35.950	4.173
Donna	30.200	3.198

Raggruppamento D 2

- 1) 1.º gruppo - Aiuto commesso e aiuto banconiere della Cooperativa per la vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti e promisqui).
- 2) Aiuto commesso e aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini.
- 3) Aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi e spacci e rivendite di erbagei e frutta.
- 4) Aiuto commesso e aiuto banconiere di negozi e spacci di prodotti della pesca.
- 5) Aiuto commesso e aiuto banconiere di Cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.).
- 6) Aiuto commesso e aiuto banconiere delle Cooperative per la vendita di pane e pasta.
2.º gruppo - Uscere.
- 7) Imballatore.
- 8) Impaccatore.
- 12) Autista.
- 14) Conducente di moto furgoncino.

Superiore ai 20 anni

Uomo	34.600	3.861
Donna	29.410	3.163

Dai 18 ai 20 anni

Uomo	32.750	3.744
Donna	26.530	2.730

Raggruppamento D 3

- 2) 2.º gruppo - Fattorino.
- 3) Portapacchi (personale addetto alla consegna con o senza facoltà di esazione).
- 4) Custode.
- 5) Guardiano di deposito.
- 6) Guardiano notturno.
- 9) Avvolgitore.
- 10) Portiere.
- 15) Conducente di veicoli a trazione animale.
- 16) Ascensorista.

Superiore ai 20 anni

Uomo	33.650	3.653
Donna	28.940	3.081

Raggruppamento D 4

2.º gruppo.

- 11) Personale di fatica e addetti alla pulizia.
- 17) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

Superiore ai 20 anni

Uomo	32.975	3.420
Donna	28.030	2.900

ART. 25

(rif. art. 8 del C. C. N.)

Raggruppamento E 1

Operaio specializzato

Dai 18 ai 20 anni

Uomo	36.775	4.290
Donna	31.995	3.458

Dai 18 ai 20 anni

Uomo	35.925	4.173
Donna	29.460	3.198

Raggruppamento E 2

Operaio qualificato

Superiore ai 20 anni

Uomo	35.300	3.861
Donna	30.005	3.263

Dai 18 ai 20 anni

Uomo	34.175	3.744
Donna	26.665	2.730

Raggruppamento E 3

Operaio comune

Superiore ai 20 anni

Uomo	34.600	3.653
Donna	29.410	3.081

ART. 26

*Apprendisti e personale di età fra i 14 e i 20 anni
per i quali non è previsto l'apprendistato*

dai 19 ai 20 anni	Uomo	26.875	3.253
	Donna	20.975	2.715
dai 18 ai 19 anni	Uomo	25.725	3.042
	Donna	20.325	2.398
dai 17 ai 18 anni	Uomo	18.375	2.574
	Donna	15.625	2.188
dai 16 ai 17 anni	Uomo	17.850	2.422
	Donna	15.350	2.082
dai 15 ai 16 anni	Uomo	11.125	1.930
	Donna	10.450	1.825
inferiori ai 15 anni	Uomo	10.600	1.930
	Donna	10.450	1.825

Le retribuzioni soprariportate valgono per i Comuni di Modena e Carpi. Per gli altri Comuni della provincia le retribuzioni si intendono ridotte della percentuale del 2% sulla paga conglobata esclusa l'indennità di contingenza indicata a parte.

ART. 27

Per i segretari ed i provveditori di Cooperative che non rientrano nei raggruppamenti B1 e B3 si provvederà alla stipulazione di accordi aziendali fra le parti con la partecipazione delle organizzazioni sindacali competenti.

ART. 28

(rif. art. 38 e 39 C. C. N.)

Le festività infrasettimanali sono quelle indicate dall'art. 38 del C. C. N.

Le festività nazionali sono quelle stabilite dalla legge: 25 aprile; 1.º maggio; 2 giugno; 4 novembre.

Le festività sopra richiamate (infrasettimanali e nazionali) quando cadenti in domenica dovranno essere retribuite, ai lavoratori retribuiti a salario o stipendio fisso, con una ulteriore giornata di retribuzione normale conglobata compresa l'indennità di contingenza.

Per il calcolo della retribuzione giornaliera di dette festività (infrasettimanali e nazionali) il mese si considera di 26 giorni.

PARTE TERZA

**Trattamento economico al personale retribuito
a percentuale**

ART. 29

Per il personale dipendente dalle Cooperative della provincia di Modena ad eccezione di quelle site nella zona e nei Comuni di cui all'art. 20, comma 1, del presente accordo, la retribuzione viene computata percentualmente in base al movimento mensile degli incassi effettivi conseguiti, risultanti dai versamenti effettuati dal gerente o consegnatario alla Cooperativa secondo le seguenti tabelle:

Spacci alimentari

Movimento mensile di incassi medi:

da lire 900.000 a lire 1.100.000	3,70 %
da lire 1.100.000 a lire 1.300.000	3,60 %
da lire 1.300.000 a lire 1.500.000	3,50 %
da lire 1.500.000 a lire 1.700.000	3,45 %
oltre lire 1.700.000	3,40 %

Spacci misti (vendita alimentari e miscita di alcoolici e analcoolici)

Movimento mensile di incassi medi:

da lire 750.000 a lire 950.000	3,75 %
da lire 950.000 a lire 1.150.000	3,55 %
da lire 1.150.000 a lire 1.350.000	3,35 %
da lire 1.350.000 a lire 1.550.000	3,25 %
oltre lire 1.550.000	3,15 %

Spacci vini e bar cooperativi

Per qualsiasi movimento mensile di incasso medio viene fissata la retribuzione sulla base della percentuale dell'8,15%.

Le retribuzioni per i dipendenti da Cooperative ad eccezione di quelle situate nella zona e nei Comuni di cui all'art. 20, 1.º comma, del presente accordo aventi spacci con un incasso medio mensile inferiore rispettivamente a:

Spaccio elementare	L. 900.000
Spaccio misto	L. 750.000

saranno stabilite con accordi aziendali da stipularsi fra le parti interessate di intesa con le organizzazioni stipulanti il presente accordo.

I minimi salariali garantiti vengono comunque per questi spacci fissati in lire 30.000 mensili. Anche per i bar, osterie e circoli, si darà corso ad accordi aziendali qualora le parti firmatarie del presente accordo ne ravvisino la necessità.

ART. 30

A titolo di compenso per mancato riposo settimanale, maggiorazione contrattuale sul lavoro festivo domenicale, infrasettimanale e nazionale, maggiorazione contrattuale sul lavoro straordinario feriale, vengono corrisposte in aggiunta alle percentuali salariali stabilite nell'art. 29 del presente accordo, le seguenti maggiorazioni :

Spacci alimentari	0,50 %
Spacci misti	1,00 %
Spacci vini e bar cooperativi	2,00 %

ART. 31

La retribuzione verrà liquidata ogni mese sulla base degli incassi effettivamente versati all'amministrazione della Cooperativa. Eventuali spettanze per crediti di banco autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione, saranno liquidate con conguaglio al termine del rapporto di lavoro.

ART. 32

Per le vendite aventi scopo di propaganda, decise dal Consiglio di Amministrazione o da chi per esso, tese ad estendere l'attività aziendale e ad aumentare le vendite, la percentuale spettante al gestore, sarà concordata fra le parti interessate.

In mancanza di accordo fra lavoratore e Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, l'ammontare di detta percentuale sarà stipulata dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente accordo.

ART. 33

(rif. art. 73 C. C. N.)

A chiarimento dell'art. 73 del C. C. N., con la entrata in vigore del presente accordo, gli scatti di anzianità vanno corrisposti anche al personale retribuito a percentuale.

Il primo scatto maturerà il 1.º gennaio 1961 e verrà computato sul salario medio mensile dell'ultimo triennio.

ART. 34

Per quanto concerne le festività infrasettimanali, queste vanno retribuite ai lavoratori a percentuale, con lo stesso criterio col quale vengono computate le festività nazionali.

Esempio: salario mensile uguale a lire 50.000.

Si avrà allora: L. 50.000 : 26 x il numero delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel mese.

ART. 35

A chiarimento dell'art. 84 del C. C. N. L., computare come per legge l'indennità di anzianità ai lavoratori retribuiti a percentuale, significa che nel calcolo relativo deve includersi anche la percentuale corrisposta in virtù

dell'art. 30 del presente accordo. Identico criterio deve seguirsi per il calcolo della 13.^a mensilità, delle festività nazionali e infrasettimanali, delle ferie non godute.

ART. 36

Il personale sarà possibilmente assunto con nucleo familiare tale da consentire garanzia di buon funzionamento dello spaccio. Nel caso in cui si debbano assumere coadiuvanti al di fuori del nucleo familiare, il gestore corrisponderà, a questi ultimi, una retribuzione che non potrà essere inferiore a quella di pari categoria prevista per il personale retribuito in misura fissa.

ART. 37

Le Cooperative assicureranno agli Istituti assicurativi e previdenziali i lavoratori dipendenti retribuiti a percentuale sulle seguenti basi:

Spacci alimentari

Assicurazione completa di una persona ogni L. 1.250.000.
Le altre eventuali persone per le ore effettivamente prestate.

Spacci misti

Assicurazione completa di una persona ogni L. 1.100.000.
Le altre eventuali persone per le ore effettivamente prestate.

Spacci vini, bar e circoli cooperativi

Assicurazione completa di una persona ogni L. 500.000.
Le altre eventuali persone per le ore effettivamente prestate.

ART. 38

Il presente accordo non modifica le condizioni di miglior favore esistenti le quali sono fatte salve e mantenute a termine di legge.

Visto, letto e sottoscritto, oggi 9 giugno 1959.

LE PARTI

- p. L'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo
f.to LEONARDI LINO - CANDINI CESARE
- p. La Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati F.I.L.C.E.A.; La Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa F.I.L.A.M. (C.G.I.L.)
f.to CANTARONI ADELFO - ROMAGNOLI ENEA
MENABUE PIERINO
- p. La Federazione Provinciale Sindacato Addetti al Commercio (C.I.S.L.)
f.to Dott. BALDINI GIANFRANCO
- p. L'Unione Sindacale Provinciale (U.I.L.)
f.to DOTTI GIANCARLO

Associazione Prov. Cooperative
di CONSUMO e CIRCOLI
MODENA
Via ... Tel. 26-714

Leonardi Lino
Candini Cesare



Visto:
Dotti Giancarlo